

VERBALE DI VERIFICA PRESSIONE

A-Data ricevimento della conferma della richiesta inviata dal venditore:

Vendita: ENERGEIA **Da eseguirsi entro il:**

Codice Univoco Rintracciabilità Prestazione:

Ubicazione Fornitura

Codice Univoco Appuntamento:

Comune

Cliente finale

Telefono

Tipo Fornitura

Categoria

G. di Misura

Numero Allacci

kW

Ultima lettura

PDR

N° Matricola

Anno di Fabbricazione

Data Proposta per la verifica: _____ Fascia di Puntualità Ora Inizio _____ Ora Fine _____

Nuova data proposta _____ Fascia di Puntualità Ora Inizio _____ Ora Fine _____

Data Concordata (su richiesta del cliente) _____ Fascia di Puntualità Ora Inizio _____ Ora Fine _____

Nuova data concordata (su richiesta del cliente) _____ Fascia di Puntualità Ora Inizio _____ Ora Fine _____

Stima tempo necessario alla prestazione _____

Data esecuzione della verifica: _____

NOTE

Firma Operatore

ESITO DELLA VERIFICA: POS NEG

Data ripristino valori corretti: _____ Tempo di ripristino (gg) _____

B-Data di comunicazione al venditore del resoconto della verifica _____

N° gg lavorativi intercorrenti tra A e B: _____

Firma Direzione Tecnica

VERIFICA DELLA PRESSIONE

Indicatore	Tempistica
Tempo massimo di verifica della pressione di fornitura	10 giorni lavorativi

Casi	Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 6	Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G10 alla classe G25	Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40
Mancato rispetto del tempo massimo per la verifica della pressione di fornitura di cui all'Articolo 42	€ 30,00	€ 60,00	€ 120,00

In caso di mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, gli indennizzi automatici sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- se l'esecuzione della prestazione avviene entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto il triplo dell'indennizzo base.

L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici, qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

- causa di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- cause imputabili al cliente finale o a terzi, quali la mancata presenza del cliente finale ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- il richiedente non è in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta;
- mancato rispetto della fascia di puntualità per i soli casi in cui il richiedente richieda che l'appuntamento posticipato sia fissato in data successiva di oltre 60 gg solari rispetto alla data di richiesta della prestazione.

Gli indennizzi dovuti saranno corrisposti in accordo all'art.52 della Delibera ARG/Gas 200/08.